

N. R.G. /2018



Tribunale Ordinario di Rovigo

Nel procedimento di volontaria giurisdizione iscritto al n. r.g. / 2018

riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:

dott.ssa Paola Di Francesco Presidente

dott.ssa Barbara Vicario Giudice

dott.ssa Federica Abiuso Giudice del.

con l'intervento del P.M. presso il Tribunale

sciogliendo la riserva assunta nel procedimento R.G. n. 2018,

proposto da

– (c.f.), con

l'avv. Gianluca Ballo;

RICORRENTE

nei confronti di

(c.f.), con l'avv. ;

RESISTENTE

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Con ricorso presentato ex art. 9 della L. n. 898 del 1970, depositato in data 15.10.2018, ha chiesto che, a modifica della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. /2005 del 25.05.2005, fosse revocato il suo obbligo di versamento di assegno divorzile a favore della moglie (euro 1.000,00, entro il giorno 5 di ogni mese, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat).

A sostegno della propria richiesta il ricorrente ha allegato il miglioramento delle condizioni economiche della moglie, stante



l'accrescimento del suo patrimonio immobiliare per mezzo dell'eredità della madre della stessa, deceduta in data 8.05.2011, con acquisizione della piena proprietà dell'appartamento sito in via _____, subalterno 1, casa di abitazione, e dell'appartamento allo stesso civico ma subalterno 2, al piano terra (di cui prima era proprietaria solo per la quota di $\frac{1}{2}$); inoltre, ha acquisito anche la proprietà di 14/48 di un altro immobile censito in Comune di Rovigo, alla Via _____).

Il ricorrente ha allegato come il miglioramento delle condizioni della moglie derivasse anche dalla stabile convivenza more-uxorio che la stessa aveva instaurato con il suo compagno, da svariati anni.

Da ultimo, il ricorrente ha allegato il peggioramento delle proprie condizioni reddituali, dal momento che la delibera dell'ufficio parlamentare della Camera dei Deputati n. 2018 del 12.7.2018 (c.d. "delibera Fico") ha stabilito, con decorrenza dal 1.01.2019, la riduzione della misura degli assegni vitalizi maturati grazie al mandato parlamentare dal medesimo svolto dal 1996 al 2011, modifica che avrebbe comportato la contrazione del vitalizio dallo stesso percepito da euro 2.055,73, ad euro 1.147,00; ha specificato, inoltre, come lo stesso percepisse anche la pensione di anzianità pari ad euro 1.300,00 mensili.

Si è costituita in giudizio la _____, la quale si è opposta alla domanda avanzata dal ricorrente, chiedendo in via subordinata la mera riduzione dell'assegno divorzile previsto a suo favore in sede di sentenza di divorzio. La stessa, peraltro, ha contestato la convivenza more-uxorio, affermando di vivere a casa da sola; ha dedotto come l'appartamento al piano terra ereditato dalla madre necessitasse di lavori di ristrutturazione, con estrema difficoltà a porlo in locazione, venendo utilizzato solo come luogo dove ospitare amici e parenti; da ultimo, ha dedotto di aver svolto, in costanza di matrimonio, attività di casalinga, essendosi sempre occupata esclusivamente della casa e dei figli.

La causa è stata istruita mediante produzione di documenti e memorie conclusive.

Le parti hanno quindi precisato le proprie conclusioni in data 11.02.2020, quando il Giudice delegato si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.

Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.

Ritiene il Collegio che la domanda di revoca dell'assegno divorzile meriti accoglimento.

Come noto, nel giudizio di modifica delle condizioni di divorzio il collegio è tenuto a valutare la sussistenza di situazioni sopravvenute che abbiano comportato una modifica dell'assetto oggetto di valutazione al momento della sentenza di divorzio. Difatti, il giudice della revisione “non deve solo valutare la sopravvenuta modifica delle condizioni *economiche degli ex coniugi, ma anche l'idoneità di tale modifica a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno*” (si veda Cass. Civ. 3018/2006). Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, quindi, deve compiersi una valutazione comparativa della rispettiva situazione delle parti, in proporzione alle sostanze del coniuge obbligato.

La legge, in particolare, non attribuisce al procedimento ex art. 9 L. n. 898/70 in tema di divorzio, natura di *revisio prioris instantiae* e, quindi, di rivisitazione delle determinazioni già adottate nel giudizio di separazione, ma di *novum iudicium*, perché lo considera finalizzato ad adeguare la regolamentazione dei rapporti tra i coniugi al mutamento della situazione di fatto, laddove, però, una siffatta modificazione incida concretamente sulle loro condizioni economiche, determinandone un significativo squilibrio.

Inoltre, si rammenta come presupposto per disporre la revisione dell'assegno divorzile sia il sopraggiungere di un giustificato motivo (v. art. 9 co. 1 della L. n. 898 del 1970), laddove siffatto presupposto deve intendersi come fatto nuovo sopravvenuto modificativo della situazione economica in relazione alla quale erano stati adottati i provvedimenti concernenti il mantenimento del coniuge (cfr., *ex multis*, Cass. 13-1-2017 n. 7872; Cass. 30-4-2015 n. 88393; Cass. 20-6-2014 n. 141434; Cass. 19-3- 2014 n. 6289), non essendo consentito, invece, nel giudizio in questione, addurre fatti pregressi o ragioni giuridiche non prospettate nel procedimento di divorzio e ciò alla stregua del principio secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile (v. art. 2909 c.c.; cfr., ex



multis, Cass. 3-2-2017 n. 29535; Cass. 2- 5-2007 n. 101336).

Nel caso di specie, è stata data prova di una sostanziale modifica della situazione di fatto esistente rispetto alla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, pronunciata in data 25.05.2005.

Difatti, innanzitutto risulta documentalmente provato il peggioramento delle condizioni economiche del ricorrente, il quale a causa delle contrazione della somma percepita a titolo di vitalizio parlamentare, ha visto una riduzione del proprio reddito mensile di euro 1.147,00, con riduzione complessiva di circa 11.000,00 euro annuali.

La riduzione dell'indennità percepita a titolo di vitalizio è stata provata documentalmente dal ricorrente (docc. 19-20-21).

La suddetta riduzione dell'indennità, costituisce quindi idonea circostanza peggiorativa sopravvenuta delle condizioni reddituali dell' .

Inoltre, risulta indubbio l'accrescimento patrimoniale della resistente, successivo all'epoca del divorzio, la quale non ha provato l'impossibilità di porre in locazione l'appartamento ereditato dalla madre, invocando soltanto generiche circostanze di difficoltà e di lavori di ristrutturazione da effettuare. Indubbio è l'apporto reddituale che un immobile può consentire, anche nel caso di specie.

Da ultimo, ed in maniera dirimente, parte ricorrente ha provato la sussistenza di una stabile relazione more-uxorio della con il suo nuovo compagno,

Innanzitutto, come noto, la giurisprudenza di legittimità sul punto ha chiarito che l'instaurazione di una nuova convivenza da parte di un ex coniuge fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell'assegno divorzile (Cass. n. 6855/2015, n. 2466/2016), specificando che: "*l'instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita, caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell'assegno divorzile a carico dell'altro coniuge, sicché il relativo diritto non entra in stato di quiescenza ma resta definitivamente escluso*" (Cass. sent. nn.

6855/2015; 2466/2016; 4649/2017 e 2732/2018).

A tal proposito, dirimente sul punto è la produzione da parte del ricorrente del certificato di residenza aggiornato del compagno della moglie (doc. 17), nel quale viene attestato come viva nell'abitazione sita in viale , peraltro da un tempo considerevole, ossia dal 15.02.2010.

Sul punto, le contestazioni della resistente si sono rivelate generiche, contraddittorie e poco verosimili, avendo la stessa affermato da ultimo come il viva nell'altro subalterno dello stesso civico, quando invece, sentita dal Giudice delegato, aveva affermato di non aver locato a nessuno quel appartamento e di utilizzarlo solo per ospitare parenti ed amici. Sul punto, a fronte della produzione del predetto certificato di residenza, la resistente non ha fornito alcuna plausibile giustificazione o verosimile spiegazione (es., contratto di locazione).

Inoltre, risultano dirimenti i plurimi elementi indiziari ricavabili dalla relazione investigativa prodotta dal ricorrente (doc. 16).

Come noto, difatti, la liceità dell'utilizzo della relazione investigativa redatta da un tecnico incaricato da una delle parti del giudizio è stata più volte affermata dalla Corte di Cassazione, sia nell'ambito dei rapporti di lavoro, ove è consentito al datore incaricare un'agenzia investigativa al fine di verificare condotte illecite da parte dei dipendenti (vedi, ex plurimis, Cass. n. 20613 del 2012, Cass. n. 12489 del 2011, Cass. n. 3590 del 2011; Cass. n. 26991 del 2009, Cass. n. 18821 del 2008, Cass. n. 9167 del 2003), sia nell'ambito familiare (Cass. n. 11516 del 2014; Cass. n. 8512 del 2006, Cass. n. 683 del 1975).

Nel caso di specie, risultano eloquenti le immagini allegate come fotografie alla predetta relazione investigativa, ritraenti il , compagno della , recarsi con la resistente a fare la spesa, andare a portare il sacco dell'immondizia fuori dalla casa, nelle vicinanze dell'abitazione sita in viale , oltre che mostrando l'automobile dello stesso (individuata per mezzo di visura del Pubblico Registro Automobilistico, anch'essa allegata alla relazione investigativa) parcheggiata costantemente, in orario diurno e notturno, all'interno del cancello dell'abitazione stessa.

Sul punto, risulta quindi provata la stabile convivenza more-uxorio della resistente con il nuovo compagno, non avendo la stessa contestato l'autenticità delle fotografie allegate e non avendo offerto alcuna spiegazione alternativa in ordine ai rapporti della stessa con il , ritratto nelle fotografie suddette, anche insieme alla stessa all'interno di un supermercato e alla cassa per pagare la spesa.

Il compendio fotografico allegato alla relazione investigativa versata in atti, pienamente valutabile come prova atipica e in base all'art. 166 c.p.c. come fonte di convincimento del Giudice, comprova indubbiamente la stabile convivenza e la quotidiana condivisione del ménage familiare fra i signori e .

Lo stabile legame della resistente instaurato da svariati anni, recide quindi ogni dovere di solidarietà derivante dal matrimonio in capo al ricorrente, dovendosi quindi disporre la revoca dell'assegno divorzile previsto a favore della stessa.

Considerata nel caso di specie la natura alimentare che l'assegno divorzile svolgeva per la resistente, si applica la giurisprudenza che prevede la decorrenza degli effetti della revoca dell'assegno dal momento della pubblicazione della pronuncia giudiziale, non essendo difatti rimborsabile quanto percepito dal titolare di alimenti Cass. Civ. sez IV ord. 13609/2016 che cita Cass. 28987 del 2008).

Le spese di lite seguono la soccombenza, con rifusione delle stesse da parte della resistente, e si liquidano in base ai criteri del D.M. 55/2014, causa di volontaria giurisdizione di complessità media.

P.Q.M.

A modifica della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio pronunciata dal Tribunale di Rovigo n. '2005 del 25.05.2005:

- Dispone la revoca dell'assegno divorzile a favore di , con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente pronuncia;
- Condanna a rifondere a le spese di lite che si liquidano in euro 2.698,00 per compensi ed euro 98,00 per



esborsi, oltre al rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Rovigo, il 7.05.2020

Il Presidente

Paola Di Francesco

